

COMUNE di GRIGNO

PROVINCIA di TRENTO

**PROGETTO ESECUTIVO di "Riqualificazione funzionale scuola
elementare di Grigno" in P.ed. 1041 C.C. Grigno.**


- ESTRATTI PIANIFICAZIONE E FOTO -

Il committente
- Comune di Grigno -

il tecnico
- William Morandelli -


Li, luglio 2017

TAV. 2



Estratto Mappa

Le opere si inquadrano principalmente come opere di Riqualificazione Funzionale del Manufatto e come "Manutenzione straordinaria" e sono Compatibili, e nel Rispetto dell'art.46 del Prg di Grigno.



 **AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI art.46**

Art. 46 - Aree per attrezzature e servizi

1. Sono ammessi i tipi di manufatti, impianti e strutture di pubblica utilità di cui all'art. 5 comma 2 con i seguenti parametri:
- Rapporto di copertura max. 50%
 - Altezza max. 10 m
 - Distanza dai confini min. 5 m
 - Distanza tra gli edifici min. 10 m
 - Distanza dalle strade min. vedi art. 57
 - Parcheggi: vedi art. 7
 - Verde: min. 10% della superficie fondiaria

2. E' ammessa la realizzazione di un alloggio per unità funzionale, destinata esclusivamente al conduttore o al custode, di non più di 400 mc. lordi di volume residenziale, sempreché il volume destinato all'attività principale sia di almeno 1000 mc. Questo alloggio non può costituire in alcun caso una unità edilizia a sé stante, ovvero un edificio separato, ma deve comporsi nel fabbricato cui si riferisce e accorparsi nella sua volumetria. Esso deve avere nesso di accessibilità funzionale con l'unità immobiliare principale costruita vincolo paritetico ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile.

3. Nel caso di nuove edificazioni la progettazione dovrà prevedere tutti gli accorgimenti atti a mitigare l'impatto ambientale e a salvaguardare le zone limitrofe, curando la sistemazione del lotto con barriere verdi (siepi ed alberature ad alto fusto).

4. Nell'area prevista nell'abitato di Tezze la nuova stalla dovrà sostituire quella esistente ed essere realizzata il più lontano possibile dalle zone residenziali o dagli edifici residenziali esistenti.

5. Per gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore del presente PRG è ammesso un aumento di volume del 20%, una tantum. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni soggiacciono ai criteri di cui alla deliberazione della G.P. n. 2023 del 3.09.2010 e successive modifiche ed integrazioni. Il nuovo volume dovrà essere nel realizzato anche nel rispetto, della distanza dalle strade, e della superficie a parcheggio.

6. E' ammessa la realizzazione di un alloggio per unità funzionale, destinata esclusivamente al conduttore o al custode, di non più di 400 mc. lordi di volume residenziale, sempreché il volume destinato all'attività principale sia di almeno 1000 mc. Questo alloggio non può costituire in alcun caso una unità edilizia a sé stante, ovvero un edificio separato, ma deve comporsi nel fabbricato cui si riferisce e accorparsi nella sua volumetria. Esso deve avere nesso di accessorietà funzionale con l'unità immobiliare principale costituente vincolo pertinenziale ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile.

Art. 45 – Impianti di acquacoltura

1. Gli impianti di acquacoltura individuati cartograficamente sono da conservare allo stato di fatto.

2. Gli edifici esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 20% rispetto al volume esistente all'entrata in vigore del presente PRG. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni soggiacciono ai criteri di cui alla deliberazione della G.P. n. 2023 del 3.09.2010 e successive modifiche ed int. . Il nuovo volume dovrà essere nel realizzato anche nel rispetto, della distanza dalle strade, e della superficie a parcheggio.

3. E' ammessa la costruzione di strutture per ricovero di attrezzi, per deposito e simili, da realizzare esclusivamente e completamente in legno, ad eccezione della struttura di fondazione e della parte eventualmente interrata, secondo tipologie tradizionali, con superficie coperta max di 25 mq e altezza max di 3,5 m, nel rispetto delle distanze minime tra le costruzioni e dai confini previste dalla deliberazione della G.P. n. 2023 del 3.09.2010 e successive modifiche ed int. (manufatto accessorio).

Art. 46 - Aree per attrezzature e servizi di livello locale

1. Sono ammessi i tipi di manufatti, impianti e strutture di pubblica utilità di cui all' art. 5 comma 5 con i seguenti parametri:

- Rapporto di copertura max: 50%
- Altezza max: 10 m
- Distanza dai confini: come da deliberazione della G.P. n. 2023 del 3.09.2010 e succ. mod. ed int. .
- Distanza tra gli edifici: come da deliberazione della G.P. n. 2023 del 3.09.2010 e succ. mod. ed int. .
- Distanza dalle strade min: vedi art. 57
- Parcheggi: vedi art. 7

- Verde: min 5% della superficie fondiaria

2. E' ammessa la realizzazione di un alloggio per unità funzionale, destinata esclusivamente al conduttore o al custode, di non più di 400 mc. lordi di volume residenziale, sempreché il volume destinato all'attività principale sia di almeno 1000 mc. Questo alloggio non può costituire in alcun caso una unità edilizia a sé stante, ovvero un edificio separato, ma deve comporsi nel fabbricato cui si riferisce e accorparsi nella sua volumetria. Esso deve avere nesso di accessorietà funzionale con l'unità immobiliare principale costituente vincolo pertinenziale ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile.



